

**COMUNE DI PIEVE TESINO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI  
ED ASSOCIAZIONI**

(Art. 7, L.R. 31 luglio 1993, n. 13 Suppl. ord. n. 1 al B.U. 10 agosto 1993 n. 37)

COMUNE DI PIEVE TESINO (Prov. Trento)

ALLEGATO UNICA.....

ALLA DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale  
Giunta Comunale

N. 18..... DI DATA 06.06.1996



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sergio Tombascro

## **Art. 1**

1. Il presente Regolamento determina le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, privati ed Associazioni, in applicazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

## **Art. 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni stesse.

## **Art. 3**

1. I Rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni che hanno sede nel Comune, possono, a titolo gratuito, ottenere copia del presente regolamento e degli atti di concessione dei benefici assegnati ai sensi del medesimo.

## **Art. 4**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di benefici economici devono essere presentate:

- a) entro il 15 ottobre di ogni anno se riferite all'attività ordinaria;
- b) in qualunque momento se riferite ad attività straordinaria o manifestazioni o iniziative non programmabili.

2. Le istanze stesse, redatte secondo gli schemi allegati e sottoscritte dal legale Rappresentante dell'Ente, Istituzione od Associazione, devono contenere l'esatta individuazione delle finalità cui l'intervento contributivo è destinato.

3. La Giunta Comunale, sulla base delle istanze pervenute nei termini e delle risorse disponibili, provvederà, al riparto ed all'assegnazione dei relativi benefici.

4. Tali provvedimenti, nei quali saranno evidenziati anche i soggetti e le iniziative esclusi dai benefici stessi e le motivazioni dell'esclusione, dovranno essere adottati entro e non oltre i due mesi successivi la data di esecutività del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza.

## **Art. 5**

1. La Giunta comunale potrà concedere benefici economici a sostegno di ogni iniziativa promossa nell'interesse della Comunità Pievese ed, in particolare, nei seguenti settori:

- a) attività ed iniziative finalizzate alla tutela delle consuetudini e tradizioni locali ed alla salvaguardia del territorio;
- b) attività sportive e ricreative;
- c) attività culturali e sociali;
- d) protezione civile;
- e) sviluppo turistico;
- f) specifiche iniziative a scopo di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o

